

Legge sul lavoro:

le principali disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo

Conformemente all'accordo sulla registrazione dell'orario di lavoro (AROL) nel settore bancario, le seguenti informazioni devono essere trasmesse a tutti i lavoratori che rinunciano alla registrazione dell'orario di lavoro o che optano per la registrazione semplificata.

Le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo devono essere rispettate anche in caso di rinuncia alla registrazione dell'orario di lavoro.

La Legge sul lavoro contiene numerose eccezioni e disposizioni speciali. Nella presente panoramica figurano soltanto i principi più importanti.

Lavoro diurno e serale (art. 10 LL)

Il lavoro svolto tra le 6 e le 23 non è soggetto ad autorizzazione. Ciò vuol dire che la durata massima di un giorno lavorativo può essere ripartita in un arco temporale di 17 ore (lavoro diurno dalle 6 alle 20, lavoro serale dalle 20 alle 23). Il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale dopo aver ascoltato la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda oppure, in sua assenza, il dipendente interessato.

L'arco temporale massimo da dedicare al lavoro, pari a 17 ore, è diverso dalla durata massima del lavoro diurno e serale. L'inizio e la fine del tempo di lavoro devono rimanere compresi in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Lavoro notturno (art. 16 e segg. LL)

Quello svolto al di fuori del lavoro aziendale diurno e serale (vale a dire tra le 23 e le 6) è considerato lavoro notturno ed è soggetto ad autorizzazione.

Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici. Il lavoro notturno temporaneo (ovvero meno di 25 notti per anno civile) è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

I dipendenti che svolgono lavoro notturno temporaneo hanno diritto a un supplemento salariale del 25%. Il lavoro notturno regolare dà diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10% della durata del lavoro notturno.

Per l'autorizzazione del lavoro notturno regolare o periodico è responsabile il Segretariato di Stato dell'economia SECO, per l'autorizzazione del lavoro notturno temporaneo, invece, le autorità cantionali.

Lavoro domenicale (art. 18 LL)

Nell'arco di tempo che va dalle 23 di sabato alle 23 di domenica l'occupazione dei dipendenti è soggetta ad autorizzazione.

Il lavoro domenicale regolare è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici. Per il lavoro domenicale temporaneo (ovvero non più di 6 domeniche per anno civile o fino a un massimo di tre mesi se il lavoro domenicale ha carattere "una tantum") deve sussistere un urgente bisogno. Il lavoro domenicale temporaneo dà diritto a un supplemento salariale del 50%.

Per l'autorizzazione del lavoro domenicale regolare è responsabile il Segretariato di Stato dell'economia SECO, per l'autorizzazione del lavoro domenicale temporaneo, invece, le autorità cantonali.

Durata massima della settimana lavorativa (art. 9 LL)

La durata massima della settimana lavorativa prevista dalla legge è di 45 ore per la maggior parte delle professioni del settore finanziario.

Lavoro straordinario (art. 12 e seg. LL)

Per lavoro straordinario si intende quello effettuato oltre la durata massima del lavoro stabilita dalla legge.

Il lavoro straordinario non va confuso con le ore di lavoro supplementari. Sono considerate ore supplementari quelle che eccedono la durata contrattuale del lavoro che, secondo la Convenzione relativa alle Condizioni di lavoro degli Impiegati di Banca (CCIB), è di 42 ore. Le ore di lavoro supplementari sono comprese nell'intervallo tra le 42 e le 45 ore settimanali. Dalle 45 ore in poi si tratta di lavoro straordinario. Con un grado di occupazione del 100% sono consentite massimo 156 ore supplementari e 170 ore di lavoro straordinario, che equivalgono a lavoro aggiuntivo per massimo 326 ore all'anno.

Il lavoro straordinario e le ore supplementari devono essere disposti dal datore di lavoro. La compensazione o l'indennizzo delle ore supplementari sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dei contratti di lavoro individuali o collettivi. Secondo la Legge sul lavoro, a partire da un saldo positivo di 60 ore per anno civile il lavoro straordinario deve essere compensato con un supplemento salariale del 25% o mediante congedo.

Riposo giornaliero (art. 15a LL)

A tutti i dipendenti deve essere concesso un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.

Semigiornata libera settimanale (art. 21 LL)

Di norma nel settore finanziario la settimana è di cinque giorni. Se tuttavia la durata del lavoro settimanale viene ripartita su più di cinque giorni, al dipendente deve essere accordata una semigiornata libera ogni settimana. Nelle aziende soggette alla CCIB, il lavoro regolare nella giornata di sabato può essere prestato solo con l'accordo dei dipendenti.

Pause (art. 15 LL)

I dipendenti hanno diritto a pause di almeno:

- un quarto d'ora, se la durata giornaliera del lavoro è di oltre cinque ore e mezzo;
- mezz'ora, se la durata giornaliera del lavoro è di oltre sette ore;
- un'ora, se la durata giornaliera del lavoro è di oltre nove ore.

Lavoratori con responsabilità familiari (art. 36 LL)

Nel determinare la durata del lavoro e del riposo va prestato particolare riguardo ai dipendenti con responsabilità familiari. Per responsabilità familiari si intendono l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni nonché l'assistenza di congiunti o persone prossime che necessitano di cure. Tali dipendenti possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo. Su presentazione di un certificato medico, essi hanno inoltre diritto a un permesso (fino a tre giorni) per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati.

Maggiori informazioni

Secondo la cfr. 8 dell'accordo sulla registrazione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro nomina un interlocutore che sarà disponibile per ulteriori informazioni, segnatamente riguardo alla durata del lavoro e del riposo.

Per ottenere informazioni possono inoltre essere contattati anche i partner sociali del settore bancario:

- Associazione svizzera degli impiegati di banca: <http://www.asib.ch/>
- Società svizzera degli impiegati di commercio: <http://www.sicticino.ch/>
- Associazione padronale delle banche in Svizzera (Datori di Lavoro Banche): www.arbeitgegerbnaken.ch